



PRIMO RICONOSCIMENTO GIURIDICO PER LA FINANZA ETICA E SOSTENIBILE

La legge di Bilancio 2017 approvata in via definitiva il 7 dicembre 2016 segna il primo riconoscimento legislativo del valore sociale ed ambientale della finanza etica.

Con l'art. 1, comma 51, infatti viene introdotto l'art. 111 *bis* al Testo Unico Bancario, attraverso il quale vengono definiti i requisiti che una banca deve avere per essere definita "etica" ed introdotti altresì alcuni interessanti incentivi fiscali.

In particolare, a norma dell'art. 111 *bis* TUB:

"1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:

- a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;*
- b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;*
- c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;*
- d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;*
- e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;*
- f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.*

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Tale misura rappresenta una significativa novità anche sul piano europeo ed internazionale ed un primo importante passo per il riconoscimento dell'importanza della finanza etica.

Davvero interessanti, inoltre, gli incentivi fiscali introdotti.

Seguiremo l'iter legislativo sulle norme di attuazione delle nuove disposizioni, al fine di garantire un costante aggiornamento sulla normativa e dare piena assistenza a chi fosse interessato ad ulteriori profili di approfondimento.